RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-8/90 *

I — Antefatti e procedimento

1. *Lo sfondo normativo*

Il regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1969, n. 543, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 77, pag. 49), contiene disposizioni che riguardano la composizione degli equipaggi dei veicoli e fissano i periodi di guida e di riposo. Ai sensi dell'art. 18, n. 1, di tale regolamento, gli Stati membri devono adottare tempestivamente le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'esecuzione del regolamento stesso. Tali disposizioni devono riguardare inoltre le sanzioni applicabili in caso di infrazione. Il regolamento n. 543/69 è entrato in vigore il 1° aprile 1969.

Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ha mitigato talune disposizioni del regolamento n. 543/69. Avendo il Consiglio deciso che era opportuno riunire, in un testo unico, l'insieme delle norme vigenti in materia, il regolamento n. 543/69 è stato abrogato dall'art. 18, n. 1, del regolamento n. 3820/85. A norma dell'art. 18, n. 2:

« I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento ».

La formulazione dell'art. 17, n. 1, del regolamento n. 3820/85 è identica a quella dell'art. 18, n. 1, del vecchio regolamento. Il regolamento n. 3820/85 è entrato in vigore il 29 settembre 1986.

Le norme di esecuzione del regolamento n. 543/69 sono state emanate in Belgio con regio decreto 23 marzo 1970. Per quanto riguarda le sanzioni, tale regio decreto rinvia all'art. 2 della legge 18 febbraio 1969, relativa ai provvedimenti di esecuzione dei trattati e atti internazionali in materia di trasporti su strada, su rotaia o su imbarcazione.

Le norme di esecuzione del regolamento n. 3820/85 sono state emanate in Belgio solo con regio decreto 13 maggio 1987. Tale regio decreto non ha efficacia retroattiva.

In data 3 e 4 novembre 1986, ossia dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 3820/85 ma prima dell'adozione di provvedimenti di esecuzione da parte del Belgio,

* Lingua processuale: l'olandese.

al sig. Kennes, autista alle dipendenze della ditta Verkooyen, veniva imputato la violazione degli artt. 6, n. 1, e 8, n. 1, del regolamento n. 3820/85 (disposizioni riguardanti i periodi di guida e di riposo).

La correctionele Rechtbank di Turnhout prosciogliева l'imputato ed estrometteva dalla causa la parte civilmente responsabile in quanto alla data di accertamento dei fatti non vi era alcun fondamento giuridico per irrogare una sanzione: in primo luogo, il regolamento n. 3820/85 non era accompagnato da sanzioni penali ma lasciava agli Stati membri il compito di adottare le disposizioni necessarie e, in secondo luogo, il regio decreto 23 marzo 1970, adottato in esecuzione del regolamento n. 543/69, non era più in vigore.

L'uditore del lavoro interponeva un ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi allo Hof van Cassatie sostenendo che la correctionele Rechtbank non aveva tenuto conto dell'efficacia diretta dei regolamenti del Consiglio quale sancita dall'art. 189 del Trattato CEE. Il regolamento n. 3820/85 è vincolante in tutte le sue parti a partire dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 29 settembre 1986. La sua efficacia diretta non può essere subordinata all'adozione di provvedimenti di esecuzione nazionali.

Lo Hof van Cassatie confermava che il regio decreto 13 maggio 1987 non si applica ai fatti contestati all'imputato, ma esso si chiede se l'art. 18, n. 2, del regolamento n. 3820/85 si applichi al regio decreto belga 23 marzo 1970 e se, di conseguenza, il riferimento al regolamento n. 543/69 ivi contenuto debba intendersi come esteso a qualsiasi normativa che ad esso succeda.

Lo Hof van Cassatie ha quindi deciso, con ordinanza 9 gennaio 1990, di sospendere il giudizio sottoponendo alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se l'art. 18, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, debba essere interpretato nel senso che i riferimenti al regolamento (CEE) n. 543/69 contenuti in disposizioni di diritto nazionale che danno esecuzione a detto regolamento valgono del pari come riferimenti ai sensi del sopramenzionato art. 18, n. 2 ».

2. *Il procedimento dinanzi alla Corte*

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 12 gennaio 1990.

In conformità dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno depositato osservazioni scritte, il 2 maggio 1990, il governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.na Rosemary Caudwell, in qualità di agente, e, l'11 aprile 1990, la Commissione delle Co-

munità europee, rappresentata dal sig. Thomas Van Rijn, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente.

La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso, il 7 novembre 1990, di assegnare la causa alla Prima Sezione e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Sintesi delle osservazioni scritte

Secondo il *governo del Regno Unito*, l'art. 18, n. 2, del regolamento n. 3820/85 si applica al solo diritto comunitario: il suo scopo era quello di garantire che il riferimento all'art. 5 del regolamento n. 543/69, contenuto nella direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria (GU L 375, pag. 1), fosse interpretato come riferimento all'art. 5 del regolamento n. 3820/85. L'intento del Consiglio non era quello di far considerare l'art. 18, n. 2, esteso ai riferimenti al regolamento n. 543/69 nei provvedimenti nazionali di esecuzione. Un intento del genere sarebbe un'usurpazione del potere legislativo nazionale.

Spetta agli Stati membri definire le sanzioni per le infrazioni ai regolamenti comunitari. Tali sanzioni, secondo la giurisprudenza della Corte, devono essere efficaci, dissuasive e proporzionali e devono corrispondere alle sanzioni previste per le analoghe infrazioni a disposizioni nazionali di carattere similare.

Il problema se il regio decreto 27 marzo 1970 possa ancora sortire effetti qualora il regolamento del Consiglio a cui esso dà esecuzione sia stato abrogato rientra, a parere del governo del Regno Unito, nella competenza esclusiva della legge belga. Il Regno Unito propone quindi di risolvere in senso negativo la questione sollevata dallo Hof van C assatie.

La *Commissione* ritiene che due punti di vista siano possibili per risolvere la questione sollevata. Il primo si basa sul fatto che in forza della sua applicabilità diretta un regolamento fa parte integrante dell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri. In tale ottica, una disposizione di rinvio quale l'art. 18, n. 2, del regolamento n. 3820/85 si rivolge tanto ai riferimenti contenuti nelle disposizioni di diritto nazionale quanto ai riferimenti contenuti nelle disposizioni di diritto comunitario.

Il secondo punto di vista vede le disposizioni di rinvio come un'applicazione dei principi di interpretazione degli atti comunitari. Il suo obiettivo è quello di precisare che i riferimenti all'atto abrogato contenuti in altri atti comunitari debbono ormai essere intesi come riferimenti fatti al nuovo atto.

A parere della Commissione è questo secondo punto di vista che si attaglia al caso di specie e la questione proposta va quindi risolta in senso negativo. Essa precisa che la competenza ad applicare le sanzioni spetta

esclusivamente agli Stati membri. Il regolamento crea l'obbligo di stabilire sanzioni ma la loro natura rientra nella competenza nazionale. Tale distinzione risulta chiaramente dal fatto che, parallelamente al regolamento n. 3820/85, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio hanno adottato una risoluzione diretta a migliorare l'applicazione dei regolamenti sociali nel settore dei trasporti su strada (GU 1985, C 348, pag. 1). Non sarebbe conforme al carattere nazionale della competenza in materia che una disposizione generale di rinvio contenuta in un regolamento del Consiglio si applicasse a provvedimenti nazionali.

La Commissione sottolinea tuttavia l'obbligo incombente agli Stati membri, a norma dell'art. 5 del Trattato CEE, di vegliare a che le sanzioni per le infrazioni agli obblighi di diritto comunitario siano effettive. Un giudice nazionale deve quindi fare uso della libertà di interpretazione ad esso eventualmente accordata dal giudice nazionale così da permettere che le infrazioni alle norme di diritto comunitario siano represse attraverso sanzioni effettive.

Sir Gordon Slynn
giudice relatore